

Repubblica Italiana  
REGIONE SICILIANA



**Ufficio Legislativo e Legale  
della Presidenza della Regione Siciliana**

Prot. n. 7859/009.2019.11. del 4 aprile 2019/ Pos. Coll. e Coord. n.2.

**Oggetto:** *Programma per la realizzazione della rete infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica (PNIRE). Decreto Direttoriale del MIT n. 503 del 22 dicembre 2015. Richiesta parere.*

Assessorato Infrastrutture e Mobilità  
Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Trasporti  
Servizio 10 Infrastrutture in materia di mobilità urbana  
(Parcheggi e sistemi a guida vincolata)  
U.O. S 10.01 (Mobilità sostenibile)  
Via Leonardo da Vinci, 161  
90145 Palermo  
(Rif. Prot. 2685 del 18.01.2019)

1. Con la nota in riferimento, viene chiesto l'avviso dello scrivente in ordine alla legittimità della prosecuzione di un rapporto derivante dal D.D.G. 1294/S11 del 7 giugno 2016 di codesto Dipartimento, con il quale veniva approvata la manifestazione di interesse per la realizzazione della rete infrastrutturale di ricarica (PNIRE) presentata da Enel-Distribuzione S.p.A. (società cedente), con un'altra società, la Enel X Mobility s.r.l., che risulta cessionaria di tutte le infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici.

Viene precisato che *“con atto del 27 dicembre 2017, la società e-Distribuzione S.p.A. ha ceduto, a far data 01/01/2018, il ramo d'azienda relativo alla mobilità elettrica alla Società Enel X s.r.l. costituita in data 5 giugno 2017 (interamente controllata da Enel S.p.a.) nella quale sono confluiti tutti gli asset afferenti alla mobilità elettrica, nella titolarità delle diverse società del gruppo Enel. (...) Con contratto sottoscritto in data 11 agosto 2018 (con efficacia dal 15 settembre 2018) Enel X s.r.l. ha ceduto ad Enel X Mobility s.r.l. tutte le infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici di sua proprietà, insieme ai relativi accessori*

*ed apparecchiature strumentali al loro funzionamento, dislocati sul territorio nazionale”.*

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha chiesto, con nota prot. n. 16694 del 23 ottobre 2018, il programma degli interventi aggiornato con particolare riferimento alle azioni intraprese dalla regione sulla presenza di eventuali aiuti di Stato in special modo nel cosiddetto regime “*de minimis*”.

Viene, pertanto, chiesto l'avviso dello scrivente Ufficio sulla possibilità di aggiornare il decreto citato aggiornandolo con la nuova società e, infine, “*conferma sulla eventuale reale sussistenza di Aiuti di Stato con riferimento al regime de minimis, o di contro di volere evidenziare le eventuali iniziative da dovere attuare*”.

2. In ordine alla consultazione richiesta si osserva quanto segue.

Preliminarmente, si ritiene opportuno sottolineare che questo Ufficio, ai sensi del D.P.Reg. n. 70 del 28 febbraio 1979, adempie istituzionalmente compiti di assistenza legale su specifici quesiti di diritto o interpretazioni normative e rappresentanza in giudizio nei confronti degli Organi di amministrazione attiva regionale, con esclusione di qualsivoglia controllo di legittimità sugli atti e provvedimenti dagli stessi adottati, o, come nel caso di specie, valutazioni di merito circa le determinazioni da assumere che trascendano specifici quesiti di diritto, la cui competenza rimane incardinata nell'ambito dei poteri di gestione che, com'è noto, la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, ascrive ai singoli Dipartimenti regionali, fattispecie alla quale è ascrivibile il tema di consultazione.

Con riferimento al quesito inerente l'attualizzazione del decreto n. 1294/S11 del 2016, lo scrivente non può esimersi dal richiamare le norme contenute nel codice dei contratti pubblici che, seppur non ampiamente esaustive riguardo alla fattispecie in esame (manca una norma specifica come l'art. 51<sup>1</sup> del d.lgs. 163/2006 che disciplinava la cessione d'azienda), si ritiene possano applicarsi al caso concreto.

A tale proposito l'ANAC, rendendo il proprio parere<sup>2</sup> su una fattispecie simile a quella oggetto di consultazione, ha ritenuto “*ammissibile il subentro di altro soggetto nella posizione di mandatario del RTI aggiudicatario in caso di cessione di azienda, sempre che la cessione sia comunicata alla stazione appaltante ed essa non sia finalizzata a eludere l'applicazione del codice*”.

L'Autorità anticorruzione ha basato il proprio avviso sul combinato disposto degli artt. 48 commi 18 e 19 del d.lgs. 50/2016 che consente alla stazione appaltante, nei casi di fallimento, liquidazione coatta amministrativa ecc. che colpiscano la mandataria o taluno dei mandanti, di proseguire il rapporto di appalto con un operatore economico subentrante che abbia i requisiti di qualificazione, e 106 del d.lgs. 50/2016, relativo alle modifiche dei contratti, che “*prevede espressamente alcune ipotesi di variante soggettiva, in particolare nel caso in cui all'aggiudicatario iniziale subentri, anche a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto*”.

<sup>1</sup>Art. 51. Vicende soggettive del candidato dell'offerente e dell'aggiudicatario

1. Qualora i candidati o i concorrenti, singoli, associati o consorziati, cedano, affittino l'azienda o un ramo d'azienda, ovvero procedano alla trasformazione, fusione o scissione della società, il cessionario, l'affittuario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, sono ammessi alla gara, all'aggiudicazione, alla stipulazione, previo accertamento sia dei requisiti di ordine generale, sia di ordine speciale, nonché dei requisiti necessari in base agli eventuali criteri selettivi utilizzati dalla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 62, anche in ragione della cessione, della locazione, della fusione, della scissione e della trasformazione previsti dal presente codice.

<sup>2</sup> Delibera n. 244 del 8 Marzo 2017.

Pertanto, operate le dovute verifiche sui requisiti posseduti dal soggetto subentrante, e fatta salva l'assenza di ulteriori motivi ostativi, lo scrivente ritiene che codesto Dipartimento possa proseguire il rapporto, originariamente instaurato con la società cedente, nei confronti della società cessionaria.

3. Con riferimento al quesito inerente gli aiuti di Stato, è necessario fornire un quadro normativo generale al fine di potere individuare correttamente la fattispecie alla quale sussumere il caso in esame.

L'articolo 107, paragrafo 1, del “Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea” definisce gli aiuti di Stato come aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsano o minacciano di falsare la concorrenza, nella misura in cui incidono sugli scambi tra gli Stati membri.

La Commissione Europea, nella Comunicazione 2016/C 262/01, ha individuato degli elementi distintivi, in presenza dei quali si può ragionevolmente parlare di aiuto di Stato e, di conseguenza, i finanziamenti statali che presentano queste caratteristiche determinano l'obbligo della notifica alla Commissione a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato.

Questi, in particolare, sono:

- la sussistenza di un'impresa;
- l'imputabilità della misura allo Stato;
- il suo finanziamento tramite risorse statali;
- il conferimento di un vantaggio;
- la selettività della misura e i suoi effetti sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri.

Tuttavia, secondo il disposto dell'articolo 109 del trattato, il Consiglio può stabilire le categorie di aiuti che sono dispensate dall'obbligo di notifica e in conformità dell'articolo 108, paragrafo 4, del trattato, la Commissione può adottare regolamenti concernenti queste categorie di aiuti di Stato.

A titolo di esempio può citarsi il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, con il quale si è stabilito che gli aiuti «de minimis», ossia gli aiuti che non superano un importo prestabilito concessi a un'impresa unica in un determinato arco di tempo, non soddisfano tutti i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato e non siano dunque soggetti alla procedura di notifica.

A riguardo la Commissione ha esposto, dapprima nella comunicazione della Commissione relativa agli aiuti «de minimis» e successivamente nei regolamenti (CE) n. 69/2001 e (CE) n. 1998/2006 della Commissione, la sua politica riguardo a un massimale «de minimis», al di sotto del quale l'articolo 107, paragrafo 1, del trattato si può considerare inapplicabile. Infatti, il massimale di 200.000 EUR per gli aiuti «de minimis» che un'impresa unica può ricevere nell'arco di tre anni da uno Stato membro rientra tra le misure di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 che non incidono sugli scambi tra gli Stati membri e/o non falsano o minacciano di falsare la concorrenza.

Tra questi anche il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione (citato nella memoria di Enel X Mobility), come modificato dal regolamento (UE) n. 1084/2017, la cui scadenza è prevista al 31 dicembre 2020, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno e, pertanto, li esenta dall'obbligo di notifica alla Commissione prima della concessione.

In conclusione, l'art. 56<sup>3</sup> del regolamento (CE) n. 651/2014 dichiara gli aiuti agli

---

<sup>3</sup> **Art. 56. Aiuti agli investimenti per le infrastrutture locali**

1. Il finanziamento per la creazione o l'ammodernamento di infrastrutture locali volte a migliorare, a livello locale, il clima per le imprese e i consumatori e ad ammodernare e sviluppare la base industriale è compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo

investimenti per le infrastrutture locali compatibili con il mercato interno e li esenta dall'obbligo di notifica, purché rientrino nelle soglie previste dall'art. 4, che al comma 1 lettera (cc), per gli investimenti in infrastrutture locali, le stabilisce in misura non superiore a 10 milioni di EUR, con un investimento totale per singola struttura non superiore a 20 milioni di EUR.

Sull'argomento, inoltre, sembra opportuno segnalare un documento specifico della Commissione Europea<sup>4</sup> che contiene una griglia analitica, basata su casi concreti, dei diversi interventi nel settore delle infrastrutture energetiche che costituiscono o meno aiuti di Stato. Si tratta senza dubbio di un documento redatto a scopo esclusivamente informativo dai servizi della Commissione Europea, che fornisce comunque un quadro ampiamente esaustivo delle diverse tipologie di finanziamenti nel campo delle infrastrutture energetiche con rimandi ai diversi regolamenti e comunicazioni nel settore e anche alle innumerevoli decisioni della Commissione Europea sugli aiuti di Stato.

Nei termini che precedono viene reso il parere richiesto.

\*\*\*\*\*

Ai sensi dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P. Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso, presso codesto Dipartimento, inerenti al medesimo.

Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale n.16586/66.98.12 dell'8 settembre 1998, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere, senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati dello scrivente Ufficio.

F.to Avv. Michele Cassata\*

L'AVVOCATO GENERALE  
F.to Gianluigi M. Amico\*

\*firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3 comm2 d.lgs.39/1993

---

107, paragrafo 3, del trattato ed è esente dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, purché soddisfi le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2. Il presente articolo non si applica agli aiuti a favore delle infrastrutture disciplinate da altre sezioni del capo III, fatta eccezione per la sezione 1 — Aiuti a finalità regionale. Il presente articolo non si applica neppure alle infrastrutture portuali e aeroportuali.

3. Le infrastrutture sono messe a disposizione degli interessati su base aperta, trasparente e non discriminatoria. Il prezzo applicato per l'uso o la vendita dell'infrastruttura corrisponde a un prezzo di mercato.

4. Qualsiasi concessione o altro atto di conferimento a favore di un terzo per la gestione dell'infrastruttura sono assegnati in maniera aperta, trasparente e non discriminatoria e nel dovuto rispetto delle norme applicabili in materia di appalti.

5. I costi ammissibili corrispondono ai costi degli investimenti materiali e immateriali.

6. L'importo dell'aiuto non supera la differenza tra i costi ammissibili e il risultato operativo dell'investimento. Il risultato operativo viene dedotto dai costi ammissibili ex ante, sulla base di proiezioni ragionevoli, o mediante un meccanismo di recupero.

7. Le infrastrutture dedicate non sono esentate a norma del presente articolo.

<sup>4</sup> INFRASTRUCTURE ANALYTICAL GRID FOR ENERGY INFRASTRUCTURE